


REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE CAMPANIA
9569



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE CAMPANIA
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE,
DELL'ACQUEDOTTO DELLA CAMPANIA OCCIDENTALE E DEL
SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONSUMO PROPRIETARIO
EX CASMEZ

L'anno millemilennovecentonovantotto, il giorno sedici
del mese di novembre in Napoli, nella sede della

Giunta Regionale della Campania, Via S. Lucia n. 81,

Innanzi a me Dr. Nunzio Di Giacomo, Dirigente

dell'Aree Generale di Coordinamento Affari Generali

della Giunta Regionale, nella qualità di ufficiale

Rogante, delegato alla stipulazione dei contratti

con deliberazione della Giunta Regionale n. 7318 del

15 settembre 1997 e conseguente D.P.G.R.C. n. 19586

del 29 settembre 1997, senza l'assistenza dei

testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo

con me Ufficiale Rogante, giusta facoltà concessa

dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge

notarile 16 febbraio 1913 n. 89.

I R A

La Regione Campania (di seguito indicata semplicemente

mente come Regione) C.F.N. 80011990639 nella persona

dell'Assessore ai Settori centrali e decentrati


dell'A.G.C. "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disin-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



quinquennio, Protezione Civile", nonché ai Settori	"Acque ed Acquedotti" e "Geotecnica, Geotermia e	Diffesa del Suolo" dell'A.G.C. Lavori Pubblici, Opere	Pubbliche, Attivazione ed Espropriazione Dottor	ANGELLO GRILLO nato a Salerno il 2 dicembre 1947,	delegato alla stipula del presente atto con	D.P.G.R.C. n. 19803 del 3 ottobre 1997, e	domiciliato per la carica presso la sede della	Giunta Regionale in Napoli alla Via Santa Lucia	n.81, nel seguito dell'atto anche indicato come	"Concedente"	F.	L'ENTRACQUA CAMPANIA S.p.A. (di seguito indicata per	brevità Società), C.F. 06765250631 con sede in	Napoli, al Centro Direzionale, Isola B/5, in persona	del Presidente del Consiglio di Amministrazione	Dott. PIERRO CELLERINI nato a Roma il 4 novembre	1938, domiciliato per la carica presso la sede della	Società nel seguito anche indicato come	"Concessionario"	Della identità del costituiti lo Officiale Rogante	ho preso conoscenza.	PREMESSA	Allo scopo di individuare le cause e gli estremi	della presente convenzione, le costituite parti
--	--	---	---	---	---	---	--	---	---	--------------	----	--	--	--	---	--	--	---	------------------	--	----------------------	----------	--	---





premettono:

- che il completamento dell'Acquedotto della

Campania Occidentale (A.C.O.) comportava la

necessità di adottare i provvedimenti indispensabili

per assicurare la tempestiva messa in esercizio e la

gestione delle opere realizzate al duplice fine di

impedire il depauperamento e di utilizzare le

risorse da esse rinvenienti per la risoluzione del

problema dell'emergenza idrica, donde l'eccezionale

urgenza di avviare la gestione;

- che l'esistente organizzazione tecnico-

amministrativa della Regione Campania, già gravata

dalla conduzione degli acquedotti "ex Casmez", non

consentiva la gestione diretta delle nuove opere;

- che, pertanto, apparendo più conveniente il

ricorso all'affidamento in concessione della

gestione del detto Acquedotto, la Giunta Regionale

della Campania, con provvedimento n. 5418 del 1

agosto 1991, deliberava - dopo di aver fissato i

criteri di affidamento e le condizioni personali e


tecnico-finanziarie per attuare lo stesso e dopo di


aver definito, altresì, in linea di massima,

l'oggetto della concessione - di approvare un

capitolato speciale di appalto e un disciplinare

tecnico di gestione, nonché uno schema di avviso per



	L'affidamento al quale intendeva procedere;
- che, con la stessa delibera, stabiliva, altresì,	la nomina di una Commissione per la determinazione
delle condizioni contrattuali per la gestione	dell'A.C.O. e la formulazione di una proposta di
affidamento da sottoporre successivamente agli	organi competenti, riservando, quindi, a successivo
provvedimento, le determinazioni in ordine	all'affidamento stesso;
- che, a conclusione di un complesso lavoro -	protrattosi per oltre sei mesi - la Commissione
individuava le condizioni prospettate dal consorzio	InAcqua Campania - per il quadro gestionale
proposto, per il maggiore valore tecnico economico	del sistema di gestione, per le risorse economiche
offerte - come le più vantaggiose per	l'Amministrazione Regionale;
- che con delibera del 17 aprile 1992 n. 1820, la	Giunta Regionale approvava la relazione della
Commissione, nonché la relazione redatta dal	Dirigenti preposti ai Settori Acque ed Acquedotti e
Distinguenimento del 6 aprile 1992, indicativa del	margini di miglioramento conseguibili sull'offerta
rassegnata dai soggetti ammessi alla trattativa,	dando, poi, mandato all'Assessore competente di

procedere nella trattativa, avvalendosi della

collaborazione della Commissione predetta, al fine

di definire con il soggetto individuato come primo

nella graduatoria e di cui alla relazione della

Commissione stessa gli ambiti della concessione e

gli aspetti economici, procedendo, nel caso di

mancato raggiungimento delle necessarie intese, con

i soggetti che seguivano nell'ordine;

- che, in sede di negoziazione, il Consorzio

EniAcqua Campania accettava di ulteriormente

migliorare la offerta e di accogliere le richieste

di cui ai verbali conclusivi delle trattative del

23, del 28 aprile e del 26 maggio 1992;

- che in data 01.02.1993 veniva stipulato regolare

contratto di concessione tra la Regione ed il

Consorzio EniAcqua Campania;

- che in seguito a ricorso presentato da altro

concorrente il T.A.R. della Campania Sez. I con

sentenza n. 308 del 2.12.93, e successivamente il

Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza n. 649 del



28.05.95 stabilivano il parziale annullamento di

alcuni degli atti procedurali della Commissione di

gara e conseguentemente degli atti da essi derivati,


tra i quali il citato contratto di concessione;

- che con delibera n. 8164 del 19.12.95 la Giunta



[Handwritten signature]

	Regionale della Campania riconvocava la Commissione	
	di gara per la restituzione del procedimento;	
	- che la Commissione di gara con verbali del 06.02,	
	13.05, 07.06, 14.06, 21.06, 25.06, 29.06, 19.07,	
	26.07 e 31.07.1996 riconfermava che l'offerta più	
	conveniente per l'amministrazione era quella	
	presentata da EniAcqua Campania;	
	- che la Giunta Regionale della Campania con	
	delibera n. 919 del 22.11.96 prendeva atto della	
	relazione della Commissione e procedeva alla	
	riaggiudicazione della concessione ad EniAcqua	
	Campania;	
	- che a seguito di relazione degli uffici	
	dell'Assessorato Acque ed Acquedotti della Regione	
	Campania il predetto Assessorato ha messo a punto,	
	in contraddittorio con il Concessionario uno schema	
	di convenzione aggiornato e approvato poi dalla	
	Giunta Regionale della Regione Campania con delibera	
	n. 6021 del 25 settembre 1998.	
	Atteso che essendo l'EniAcqua S.p.A. Ente	
	sottoposto alla vigilanza dello Stato, lo stesso è	
	esentato da quanto previsto all'art. 4 del D.Lgs.	
	490/94, giusta comunicazione della Prefettura di	
	Napoli prot. 2183 del 28 novembre 1997;	
	Verificata la validità della certificazione	



[Handwritten signature]

rilasciata dal Registro delle Imprese di Napoli in

data 20 ottobre 1998.

Tutto ciò premesso, si è addivenuto alla stipula del presente atto ai patti ed alle condizioni che

seguono:

Articolo I - Richiamo della premessa.

La premessa forma parte integrante della presente

convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della concessione.

La concessione ha per oggetto:

a) la gestione dell'Acquedotto della Campania

Occidentale a corpo, nelle sue parti civili ed

elettromeccaniche, ivi compresi i sistemi di

telemisura e di telecontrollo, nonché delle relative

condotte di collegamento agli acquedotti a gestione

regionale o consortile, che verranno analiticamente

riportati nei verbali di consistenza all'atto delle

consegne via via effettuate, ai sensi dell'art. 3

del Capitolato Speciale, allegato alla delibera di

Giunta Regionale n. 5418/1991;



b) la contabilizzazione separata dei volumi immessi

da sorgenti e campi pozzo nelle condotte dell'intero

sistema acquedottistico costituito dall'A.C.O. e

dagli acquedotti a gestione diretta regionale qui di


seguito elencati:




- acquedotti "ex Casmez" (acquedotto Campano e acquedotto del Sarno);	
- acquedotto rinveniente dall'area del Sale;	
- adduttrice proveniente dai campi pozzo di S. Prisco;	
- adduttrice provenienti da captazioni realizzate "ex emergenza idrica 1989";	
c) l'installazione di contatori nei punti di confluenza dell'A.C.O. con il rimanente sistema acquedottistico al fine di misurare il volume effettivamente erogato (VRE), come definito dall'art. 13. del Capitolato speciale allegato alla presente convenzione;	
d) la contabilizzazione dei volumi erogati ai singoli utenti dell'intero sistema acquedottistico, come definito nella precedente lettera "b";	
e) l'esazione diretta delle somme di cui al precedente capo d), presso i singoli utenti con garanzia dei rapporti economici tra soggetto Concessionario e Regione secondo le modalità di cui all'allegato Disciplinare di esazione;	
f) la manutenzione delle opere dell'Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di contabilizzazione;	
g) l'assistenza tecnico-amministrativa al	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




	miglioramento del sistema acquedottistico;
h) Le prestazioni ed attività necessarie ad	acquisire i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla-osta e quanto altro occorre per la gestione, nonché l'espletamento di servizi generali necessari per il mantenimento delle opere dell'A.C.O.
	Il Concessionario dichiara espressamente di avere esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto nel quale l'A.C.O. attualmente trovasi e di essersi, quindi, determinato alla stipula del presente atto sulla base di tale stato.
	Articolo 3 - Condizioni e fonti di disciplina del rapporto di concessione.
	La concessione è disciplinata dalle condizioni di cui alla presente convenzione, nonché:
	a) dalle norme contenute nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare tecnico;
	b) dalle prescrizioni di cui alle lettere prot. n. 14608 del 26 novembre 1991 ed allegato A, prot. 14775 del 27 novembre 1991 e prot. 16858 del 13 dicembre 1991 della Commissione incaricata dell'affidamento in gestione dell'A.C.O.;
	c) dalla delibera n. 7000 del 7 novembre 1991 della Giunta Regionale della Campania;




d) dall'offerta del Consorzio RnIacqua Campania dell'8 gennaio 1992, con annesso tecnico;	
e) dalla lettera del 22 febbraio 1992 del Consorzio RnIacqua Campania con relative analisi dimostrative;	
f) dalla relazione della Commissione nominata dalla Giunta Regionale della Campania;	
g) dalla relazione del Dirigenti Regionali preposti ai settori Acque ed Acquedotti e Disinguamento;	
h) dai verbali conclusivi delle trattative del 23, 28 aprile e del 26 maggio 1992, ad integrazione dei citati documenti sub d) e g);	
i) dai verbali della commissione nominata con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 8164 del 19.12.95 per la reiterazione del procedimento di gara;	
j) dal disciplinare di esazione definito tra le Parti.	
Dette fonti documentali - che il Concessionario dichiara espressamente di conoscere - vengono allegare alla presente convenzione e ne formano parte integrante.	
Articolo 4 - Fonti di approvvigionamento idrico dell'A.C.O. oggetto di concessione di gestione.	
Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, utilizzerà le seguenti fonti di	

[Handwritten signature]



approvvigionamento idrico con le portate nominali a	fianco precisate:
a) falda del Gari	per l/s 2.973
b) sorgente di S. Bartolomeo	" " 900
c) falda del Pecchia	" " 1.400;
d) sorgente di Sammuoro	" " 300;
e) pozzi di Monte Maggiore	" " 1.400.
Le parti si danno atto che la sorgente di San	
Bartolomeo di cui al punto b) non è disponibile.	
Il Concessionario si obbliga di trarre da dette	
fonti un numero di metri cubi di acqua idonei a	
soddisfare il fabbisogno idropotabile anche dei	
Comuni di Cassino, Cervaro, S. Pietro Infine, Sesto	
Campano, Venafro, per una portata massima di 330	
litri al secondo, non appena saranno disponibili le	
relative opere di adduzione idrica.	
Il Concessionario potrà utilizzare anche:	
f) pozzi di Santa Sofia (sistema S. Sofia) per l/s	1400.
Detta fonte di approvvigionamento, facente parte del	
sistema dell'Acquedotto della Campania Occidentale	
ed ubicata all'interno del medesimo sistema, viene	
affidata in concessione come anticipazione della	
situazione di regime ipotizzata al 31.12.1999 di cui	
ai punti 5 e 6 dell'art. 7 del contratto originario.	



[Handwritten signature]



	1.1 conseguenza la portata nominale dell'A.C.O.	disponibile alla data del presente contratto per il	Concessionario resta stabilita in circa 7.000 litri	al secondo.	Poiché la portata nominale del sistema di S. Sofia,	pari a 1/s 1400, comporta la disponibilità di	risorse aggiuntive rispetto alla portata di regime a	suo tempo ipotizzata, l'acqua effettivamente	erogata, nell'arco di ciascun anno, in più rispetto	al mc/sec comporterà un corrispondente	proporzionale incremento del corrispettivo.	Analogamente, quando si renderà disponibile la	sorgente di S. Bartolomeo, i volumi effettivamente	erogati in più rispetto al mc/sec medi annui	determineranno il proporzionale incremento del	corrispettivo.	Qualora la portata complessiva si modifichi per	effetto di variazione delle fonti di	approvvigionamento e/o per consistenti variazioni di	portata di natura permanente non imputabili al	Concessionario il corrispettivo previsto al	successivo art. 7 sarà rinegoziato tra le parti.	Articolo 5 - Obblighi del Concessionario.	1. Il Concessionario deve provvedere all'ottenimento	ed al rinnovo di tutti i permessi,	
--	---	---	---	-------------	---	---	--	--	---	---	---	--	--	---	--	----------------	---	--------------------------------------	--	--	---	--	---	--	------------------------------------	--


autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta e quanto altro occorre per l'esercizio delle opere.	
2. Le tasse, i diritti, i canoni, gli oneri di concessione, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, ed ogni altra spesa da liquidare per l'ottenimento ed il rinnovo dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc. restano a carico del Concessionario, compresi i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi, qualora già non a carico di altri soggetti all'uopo obbligati.	
3. Durante il periodo di gestione, il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le operazioni per assicurare l'ottenimento con continuità dei requisiti operativi richiesti, ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni ed a provvedere a tutti i materiali e mezzi d'opera, occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il corretto esercizio delle opere.	
4. In relazione a tale obbligo il Concessionario è tenuto a ripristinare le parti di opere comunque danneggiate, per qualsiasi causa, compresi i sabotaggi ed ogni evento causato da forza maggiore.	

[Handwritten signature]




	Le spese commesse agli interventi di ripristino
	cederanno a carico del Concessionario solo per
	manutenzioni, o per danni imputabili a sua
	negligenza o imperizia.
5. Gli oneri gestionali a carico del Concessionario	comprendono tra l'altro:
a) le operazioni relative alla manutenzione	ordinaria, compresa la fornitura dei materiali e
	mezzi d'opera occorrenti, dei reagenti, del
	disinfettanti, del carburanti, dell'energia
	elettrica e dell'acqua potabile;
b) le necessarie operazioni di manutenzione	straordinaria;
c) le operazioni di manutenzione programmata;	d) l'acquisizione o il noleggio di attrezzature e
	mezzi di trasporto necessari;
e) i controlli chimico-fisici e biologici da	effettuarsi sistematicamente sulle acque secondo le
	modalità previste dalla normativa vigente;
f) la guardia, il controllo e la reperibilità del	responsabili nei giorni non lavorativi e festivi, in
	modo da garantire un valido servizio continuativo;
g) la compilazione di tutte le documentazioni sulle	condizioni di esercizio;
h) le operazioni di controllo, pulizia e	

[Handwritten signature]



manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le	
opere in gestione;	
ogni altro onere e prestazione occorrente perché	
sia assicurata la completa efficienza e la migliore	
conservazione delle opere;	
5) la fornitura e la gestione di un elaboratore con	
stampante, cui affidare la memoria delle attività e	
delle operazioni di cui sopra;	
k) la responsabilità delle sorveglianze anche al	
nodo di S. Prisco;	
l) l'installazione a proprio carico di dispositivi	
antincendio;	
m) l'attrezzatura del laboratorio di analisi in	
locali messi a disposizione dal Concedente;	
n) gli oneri per il sollevamento del nodo di S.	
Prisco, nel limite di una portata massima di 2.000	
litri al secondo;	
o) l'onere dei sollevamenti in favore dei Comuni di	
Cassino, Venafro, Busto Campano, S. Pietro Infine e	
Cervaro;	
p) l'obbligo di utilizzare prioritariamente nella	
distribuzione l'acqua di provenienza degli	
acquedotti "ex Casmez";	
q) l'obbligo di effettuare la rilevazione di	
eventuali utenze abusive;	

[Handwritten signature]





	(F) l'onere per i sollevamenti ed i costi di gestione
del campo pozzi a Santa Sofia;	6. Il Concessionario si obbliga ad assicurare il
funzionamento a regime regolare del sistema	acquedottistico e di contabilizzazione a partire
dalla data di consegna degli impianti oggetto di	gestione.
7. Il Concessionario si obbliga altresì a curare per	conto della Regione la contabilizzazione e
l'esazione relativa ai consumi idropotabili	verificati, per l'intero periodo di vigenza della
concessione, con garanzia del risultato secondo le	modalità e nei limiti di cui all'allegato
disciplinare.	Il Concessionario si obbliga, altresì, ad osservare
i limiti di accettabilità delle acque destinate al	consumo idropotabile, così come definite dalla
normativa vigente in materia.	Il Concessionario si obbliga, altresì, ad eseguire
le attività oggetto della presente convenzione nei	termini e con le modalità comunque previsti
nell'annesso tecnico, allegato alla sua offerta in	data 08.01.1992 formalmente acquisito alla presente
convenzione.	Qualora nell'ultimo quinquennio di durata della

convenzione il concedente ritenesse opportuno

addestrare a sue spese personale per l'esercizio del

sistema, il concessionario si obbliga a provvedere

al relativo addestramento professionale.

In tal caso il numero dei soggetti da addestrare ed

il relativo compenso, per tale prestazione a carico

del concedente, saranno determinati di comune

accordo; in caso di mancato accordo il numero di

tali soggetti sarà determinato in misura non

eccedente il 20% del personale in servizio.

Il Concessionario si obbliga, infine, a rimborsare

al Concedente il compenso spettante ai componenti

della Commissione incaricata dell'affidamento in

gestione dell'A.C.O., da determinarsi in base ai

criteri previsti nella delibera della Giunta

Regionale n. 7001 del 7 novembre 1991.

Articolo 6 - Durata della concessione.

La presente concessione è convenuta per la durata di

anni 25 (venticinque) decorrenti dal primo giorno

del mese successivo a quello della stipula del


presente atto.

Articolo 7 - Corrispettivi e rimborsi.

1. Il Concessionario, a titolo di corrispettivo per


la concessione di gestione del sistema

acquedottistico di cui al capo a) del precedente



<p>art. 2, potrà a disposizione del concedente</p>	<p>l'importo annuo posticipato di lire 25.945</p>	<p>(venticinquemilannovecentoquarantacinque) milioni.</p>	<p>2. L'importo annuale di cui al precedente comma è</p>	<p>destinato alla realizzazione di interventi diretti</p>	<p>alla captazione di nuove risorse, alle opere di</p>	<p>grande adduzione e di interconnessione nelle forme e</p>	<p>con le modalità previste dagli artt. 10 e segg.</p>	<p>della presente convenzione.</p>	<p>3. Tale importo, calcolato con riferimento al 31</p>	<p>gennaio 1992, andrà annualmente aggiornato sulla</p>	<p>base degli indici ISTAT rapportati al "costo della</p>	<p>vita" o comunque sulla base dell'indice applicato</p>	<p>nell'aggiornamento del prezzo di cui al successivo</p>	<p>punto 9) del presente articolo.</p>	<p>4. Gli importi comunque maturati produrranno, fino</p>	<p>alla loro utilizzazione, interessi nella misura pari</p>	<p>all'80% (ottanta per cento) del tasso ufficiale di</p>	<p>sconto, al lordo dei prelievi fiscali.</p>	<p>5. Il corrispettivo annuale riconosciuto al</p>	<p>concedente per gli investimenti di cui al II comma</p>	<p>del presente articolo tiene conto che la portata</p>	<p>nominale dell'A.C.O. raggiunga, su base annua, il</p>	<p>livello medio previsto di 7 (sette) metri cubi al</p>	<p>secondo a seguito di quanto disposto con il presente</p>
--	---	---	--	---	--	---	--	------------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	---

[Handwritten signature]





contratto.

6. Il corrispettivo di cui sopra è indipendente

dalle eventuali perdite di acqua delle strutture

acquedottistiche affidate in gestione, perdite di

acqua per lavaggi e/o svuotature delle strutture,

per manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché

di tolleranze dei sistemi di contabilizzazione.

7. A fronte della gestione dell'A.C.O. e del

corrispettivo sopra indicato, al Concessionario è

attribuito il diritto di fatturare ed incassare,

oltre l.V.A., il prezzo di cessione dell'acqua

fissato per il 1992 in lire 241 (duecentoquarantuno)

al metro cubo con delibera di Giunta n. 7000 del

7.11.91 in base ai costi di gestione degli

acquedotti in gestione diretta regionale.

8. Sul prezzo così determinato - e le cui successive

variazioni, aggiuntive rispetto a quanto previsto

nel presente comma, competono alla Giunta Regionale

della Campania - il Concessionario ha diritto di

applicare annualmente gli aumenti calcolati in base


agli indici ISTAT rapportati al costo della vita e

definiti al 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora tale adeguamento automatico, a seguito di

successive disposizioni o valutazioni di carattere


generale ed exstracontrattuale, non venga assentito



o sia comunque assentito in misura diversa rispetto	ai citati indici ISWAT, dovrà comunque essere	garantito il mantenimento dell'equilibrio tra costi	e ricavi sul quale si basava l'offerta, tale	equilibrio verrà garantito operando sulle somme	accantonate a titolo di corrispettivo per la Regione	campania in aumento o in diminuzione.	10. Il Concessionario, in relazione alle attività di	contabilizzazione e di esazione di cui ai capi b),	c), d) ed e) del precedente art. 2 della presente	Convenzione, si impegna a riscuotere direttamente	gli importi dovuti dagli utenti per le acque	rivenienti dagli acquedotti in gestione diretta	regionale, applicando la stessa tariffa di lire 241	(ducentotraguantuno) al metro cubo, come sopra	prevista, fatta eccezione per le acque rivenienti	dell'acquedotto dall'area del SILE, che saranno	fatturate con l'applicazione di una tariffa ridotta	di lire 1/2 (settantadue) al metro cubo.	11. Anche tali tariffe, salvo quanto previsto al	precedente punto 9, si aggiorneranno annualmente in	base agli indici ISWAT rapportati al "costo della	vita".	Articolo 8 - Esazione.	L'esazione è regolata dall'allegato disciplinare.
---	---	---	--	---	--	---------------------------------------	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--	---	---	--------	------------------------	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







Equilibrio economico? Perdite? Utili?






<p>Il Concessionario garantisce di avere strutture,</p>	<p>mezzi e personale per l'esatto disimpegno dei</p>	<p>servizi affidati e si obbliga a tenere presso gli</p>	<p>uffici da destinare alle operazioni di cui sopra:</p>	<p>a) il giornale di cassa, sul quale registrare</p>	<p>cronologicamente ogni riscossione ed ogni eventuale</p>	<p>pagamento;</p>	<p>b) il bollettino delle riscossioni, debitamente</p>	<p>numerato o vidimato da un rappresentante del</p>	<p>Concedente all'uso incaricato;</p>	<p>c) i verbali per le verifiche di cassa.</p>	<p>Al fini della determinazione delle anticipazioni</p>	<p>trimestrali e dei congrui annuali, previsti dal</p>	<p>disciplinare di esazione ex art. 8, che il</p>	<p>concessionario si obbliga ad effettuare al</p>	<p>concedente, e per l'eventuale applicazione del</p>	<p>meccanismo di stimolo delle attività di esazione</p>	<p>previsto dall'art. 7 del contratto originario e</p>	<p>dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto</p>	<p>(delibera di Giunta Regionale 5418/91), resta</p>	<p>stabilito che i quantitativi d'acqua fatturabili per</p>	<p>conto della Regione Campania sono MC 301.000.000 (a</p>	<p>tariffa piena) e MC 5.000.000 (a tariffa scontata)</p>	<p>che andranno valorizzati in base alla tariffa</p>	<p>determinata annualmente dalla Regione Campania.</p>
---	--	--	--	--	--	-------------------	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--


[Handwritten signature]



	Articolo 9 - Divieto di cessione della concessione.
	Il Concessionario non può cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.
	Le Parti si danno atto che in data 13 gennaio 1994 le Società aderenti al consorzio si sono costituite in una Società di capitali denominata EniAcqua Campania S.p.A., come previsto dall'art. 9 del contratto originario.
	Articolo 10 - Interventi di miglioramenti delle opere acquedottistiche.
	Il Concessionario si obbliga, nel termine di centottanta giorni dalla stipula della presente convenzione, a predisporre un programma generale - da sottoporre all'approvazione del Concedente di interventi diretti alla captazione di nuove risorse e al miglioramento del sistema acquedottistico, ispirato ai documenti programmatici già esaminati e fatti propri dal Consiglio Regionale ("indirizzi ed opzioni in materia di politica delle acque nella Regione Campania" e "Piano Regionale degli interventi nel settore idropotabile" - marzo 1990) e da finanziare in tutto, o in parte, attraverso gli importi annui posticipati di cui al precedente articolo 7.
	Detto programma sarà integrato dagli eventuali

ulteriori interventi segnalati dal Concedente e	
verrà formulato tenendo conto delle attuali e future	
disponibilità di acqua e dall'assetto previsto dal	
consumi e dell'utenza, anche in funzione del	
precedenti sviluppi indicati negli strumenti	
urbanistici, in modo da assicurare i necessari	
fabbisogni e la migliore qualità del servizio.	
Il programma generale conterrà, altresì, un piano di	
attuazione delle opere suddiviso e, del caso, per	
strutture funzionali.	
Gli oneri economici per la redazione di detto	
programma cedono a carico del Concessionario, che vi	
provvederà nella misura e con le modalità convenute	
nei verbali conclusivi di trattativa allegati alla	
presente convenzione.	
Qualora il concedente intenda integrare, estendere o	
modificare il programma di cui al primo comma del	
presente articolo sulla base di esigenze	
successivamente emerse e con indirizzi esorbitanti	
le finalità della presente convenzione gli eventuali	
oneri aggiuntivi verranno sostenuti attingendo agli	
importi annui posticipati di cui all'art. 7.	
Articolo 11 - Capitalizzazione del corrispettivo.	
obbligo di esecuzione delle opere da parte del	
Concessionario.	







1. Il Concedente, approvato il programma generale di cui al precedente articolo 10, potrà chiedere al Concessionario la capitalizzazione totale o parziale del corrispettivo della concessione, da destinare alla realizzazione da parte del Concessionario delle opere di cui al precedente art. 7.	
2. Il valore complessivo attualizzato di tutto il corrispettivo dovuto dal Concessionario per la gestione del sistema acquedottistico, di cui al cap. a) del precedente articolo 2, nella misura di lire 308 (trecentotto) miliardi.	
3. Detto valore resta definito con riferimento al 31 gennaio 1992; qualora il Concedente, sempre per l'esecuzione delle dette opere, intendesse procedere ad una capitalizzazione parziale dei corrispettivi dovuti dal Concessionario ai sensi dell'art. 7, il conteggio degli importi ancora da capitalizzare in via anticipata verrà effettuato mediante opportune negoziazioni sulla base dei dati come sopra convenuti.	
4. Prima dell'approvazione del programma e della richiesta di capitalizzazione del corrispettivo, il Concedente può chiedere la immediata esecuzione di opere urgenti, così come indicate nel precedente art. 7, approvate secondo le modalità di cui al	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



	successivo art. 12.
5. L'importo complessivo di dette opere non può,	
tuttavia, superare il venti per cento della totale	
somma capitalizzata, di cui al II comma precedente	
art. 11.	
Articolo 12 - Approvazione delle opere da eseguire.	
Dopo l'approvazione del programma previsto nel	
precedente art. 10 la scelta della priorità delle	
opere da eseguire compete al Concedente.	
I progetti esecutivi delle opere di cui al	
precedente art. 7, da eseguirsi a cura del	
Concessionario, sono approvati con delibera della	
Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico	
Regionale.	
Articolo 13 - Esecuzione delle opere. Disciplina	
degli appalti.	
Il Concessionario è obbligato ad affidare a terzi	
appalti corrispondenti ad una percentuale minima del	
40% del valore globale dei lavori oggetto della	
concessione.	
Detti appalti saranno affidati in base alla vigente	
normativa; della Commissione preposta	
all'aggiudicazione nominata dal Concessionario farà	
parte in rappresentanza del concedente il dirigente	
del Settore Ciclo Integrato delle Acque.	



Reste ferme, in ogni caso, la piena e solidale	
responsabilità del Concessionario, nei confronti del	
Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione	
dei lavori.	
Nei contratti di appalto il concessionario deve	
prescrivere l'osservanza delle leggi, dei capitoli	
e delle norme richiamate nella presente convenzione,	
vietando espressamente il subappalto, salvo i casi	
eccezionali nei quali la vigente normativa lo	
consente.	
Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni	
del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali	
appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi	
intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi	
tra il costituito Concessionario ed i detti	
soggetti, senza che mai si possa, da chiunque,	
assumere una responsabilità diretta o indiretta,	
contrattuale o aquiliana del Concedente.	
Qualora l'evoluzione della normativa nazionale e/o	
europaea relativa agli appalti rendesse necessario o	
opportuno - a giudizio del concedente - che il	
concessionario affidi a terzi una percentuale del	
valore globale dei lavori oggetto della concessione	
superiore al 40%, poiché la riserva prevista dal	
contratto originario in favore delle imprese	






aderenti al consorzio concessionario rappresentava	
nel quadro dell'offerta complessiva elemento del	
corrispettivo, si procederà a riconoscere al	
concessionario un indennizzo per mancato utile	
relativo al valore delle opere realizzate mediante	
appalto a terzi esorbitante la quota del 40%.	
L'accertamento verrà operato ogni qualvolta la somma	
degli importi impegnati raggiunga un decimo del	
valore globale dei lavori oggetto della concessione	
indicato al punto 2 dell'art. 11.	
L'indennizzo - la cui entità è fissata in base a	
quanto previsto dal successivo art. 28 - verrà	
riconosciuto a fine anno congruendo con le somme	
annuali accantonate a titolo di corrispettivo.	
Articolo 14 - Cauzione.	
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi	
assunti, il Concessionario, prima dell'inizio dei	
lavori relativi ad ogni stralcio esecutivo, presterà	
una cauzione del 5% del loro importo, quale	
risultante dal computo metrico allegato al progetto	
esecutivo approvato ai sensi del precedente art. 12	
sotto forma di idonea fidejussione bancaria o	
assicurativa.	
Le fidejussioni dovranno essere rilasciate da uno	
degli istituti bancari indicati dall'art. 54, terzo	


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VIA
100

comma, del R.D. 2.5.1924, n. 827, sostituito dal
D.P.R. 25.5.1956 n. 635, ovvero da Imprese di
assicurazioni ai sensi dell'art. 12 della legge
3.1.1978 n. 1.
Qualora si verificassero inadempienze da parte del
Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di
procedere senza bisogno di diffida o procedimento
giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei
relativi interessi, maturati e non riscossi.
Nel contratto di fidejussione deve essere
espressamente previsto che, nel caso si
verificassero inadempienze da parte del
Concessionario, il Concedente ha facoltà di
richiedere al garante il pagamento dell'intera somma
garantita, con obbligo di questo ultimo di
provvedere al pagamento dell'intero importo entro 30
giorno dal ricevimento della richiesta.
Per ciascun giorno di ritardo sono dovuti al
Concedente garantito, dallo stesso soggetto garante,
salvo rivalsa, interessi nella misura annua pari al
tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto.
La fidejussione deve espressamente escludere il
"beneficium excussionis" a favore del garante.
La garanzia fidejussoria relativa a ciascuno
stralcio esecutivo approvato sarà liberata dal





MM

OB


Concedente, su richiesta del Concessionario, per il	40% (quaranta per cento) al raggiungimento della	metà dei lavori del medesimo stralcio esecutivo e	per il restante 60% (sessanta per cento) all'atto	del collaudo definitivo.	Le fidejussioni potranno anche essere costituite	dalle Imprese o Consorzi di Imprese, appaltatrici	del Concessionario, a favore del Concessionario	stesso e da questo girate a favore del Concedente.	In tal caso, la liberazione avverrà su domanda del	Concessionario per misura proporzionale agli importi	delle opere ultimate e consegnate, mediante invio di	lettere di svincolo da parte del Concedente agli	Istituti bancari e/o alle Imprese assicuratrici	fidejubenti, con le quali il medesimo Concedente	autorizza lo svincolo parziale e/o totale delle	garanzie fidejussorie a favore del Concessionario.	Articolo 15 - Clausola di manleva.	Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il	Concedente da ogni controversia e conseguenti	eventuali oneri che possano derivare da	contestazioni, riserve e pretese, per fatti ad esso	Concessionario imputabili sia con le eventuali	Imprese appaltatrici, che verso terzi in ordine a	quanto ha diretto o indiretto riferimento
---	--	---	---	--------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	------------------------------------	---	---	---	---	--	---	---

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]


	all'attuazione della presente concessione e,	
	specificamente, alla esecuzione dei lavori.	
	Articolo 16 - Obblighi del Concessionario.	
	Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorre per la programmazione, la progettazione, esecuzione, direzione dei lavori e assistenza al collaudo ed ad ogni altra incombenza fino alla presa in consegna delle opere realizzate.	
	Articolo 17 - Termini di approvazione dei progetti esecutivi.	
	La progettazione esecutiva degli interventi, individuata secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, sarà predisposta, a cura e spese del Concessionario, nel termine di giorni 90 dalla approvazione del programma di cui all'articolo 10, ovvero dalla richiesta di opere urgenti, di cui al successivo articolo 11.	
	Le progettazioni esecutive così predisposte saranno approvate dal Concedente nel termine di 90 giorni, unitamente ai relativi programmi dei lavori.	
	Eventuali varianti e/o integrazioni ai progetti dovranno essere preventivamente approvati dal Concedente.	
	Articolo 18 - Modifiche dei progetti esecutivi.	
	Il Concedente approva i progetti esecutivi	




della

apportandovi eventuali modifiche dei contenuti e	delle scadenze previste.	In tali ipotesi il progetto sarà rinviato al	Concessionario per le eventuali osservazioni ed	adeguamenti da formularsi entro il termine indicato	dal Concedente, che, successivamente, con	provvedimento finale, approverà il progetto	definitivo.	Articolo 19 - Modalità di esecuzione delle opere.	Le opere relative agli interventi di cui agli	articoli 7, 10, 11 e 12 della presente convenzione,	saranno realizzate dal concessionario nel rispetto	delle seguenti disposizioni:	a) il verbale di inizio dei lavori sarà redatto dal	Direttore dei Lavori e certificato dall'Ingegnere	Capo del Concedente con decreto dell'Assessore alle	Acque ed Acquedotti.	L'ultimazione dei lavori dovrà essere	tempestivamente comunicata per iscritto e sarà	accertata e formalizzata in contraddittorio dal	Direttore dei Lavori, dall'Ingegnere Capo, dal	Concessionario e dal Concedente.	Le opere dovranno essere ultimate nei termini e	secondo le modalità, di cui all'articolo 17.	b) i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta
--	--------------------------	--	---	---	---	---	-------------	---	---	---	--	------------------------------	---	---	---	----------------------	---------------------------------------	--	---	--	----------------------------------	---	--	---








REGIONE
LAZIO

regola d'arte in conformità degli elaborati
progettuali approvati, rimanendo inteso che non
potranno essere apportate dal Concessionario
varianti o addizioni senza la preventiva
approvazione del Concedente.
Questo ultimo potrà richiedere al Concessionario la
redazione di varianti o integrazioni del progetto.
c) la Direzione dei lavori sarà svolta da incaricati
del Concessionario in possesso dei requisiti
previsti dalle vigenti leggi.
L'approvazione di eventuali nuovi prezzi, di
varianti suppletive proposte dal Concessionario,
nonché l'approvazione dello stato finale resta di
competenza della Giunta Regionale, previo parere,
ove necessario, del Comitato Tecnico Regionale.
E altresì in facoltà del Concedente richiedere al
Concessionario la sostituzione del Direttore dei
lavori, qualora questi non abbia adempiuto ai suoi
doveri con la dovuta diligenza.
d) il Concessionario consentirà in qualsiasi momento
l'accesso ai cantieri ed alle zone dei lavori ai
funzionari ed agli incaricati del Concedente, ovvero
avrà cura che tale accesso sia consentito dalla
Impresa appaltatrice.
I predetti funzionari o incaricati avranno le



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

facoltà di vigilanza e di controllo di cui al

successivo art. 22.

Articolo 20 - Clausole sociali.

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far

osservare alle imprese appaltatrici tutte le

disposizioni vigenti in materia di collocamento e di

assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e

previdenziali.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare

e far applicare integralmente tutte le norme

contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro per gli

Operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed

Affini e negli accordi locali integrativi dello

stesso, in vigore per il tempo e nella località in

cui si svolgono i lavori suddetti.

Il Contratto Collettivo Nazionale e gli accordi

locali integrativi dovranno essere applicati anche

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore di lavori

anche se non aderente alle Associazioni di


categoria, o se receda da esse e indipendentemente

dalla natura artigiana od industriale delle

strutture e delle dimensioni dell'Impresa stessa e

da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica e sindacale.



E' fatto obbligo per le imprese consorziate o per le	Ditte appaltatrici ed esecutrici dei lavori di	attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa	Edile della Provincia di Napoli, comunicando per	iscritto al Concedente il rispettivo numero di	posizione della Cassa Edile prima dell'inizio dei	lavori.	Sara, altresì, obbligo del Concessionario curare che	nella esecuzione dei lavori vengano adottati i	provvedimenti e la cautela necessarie per garantire	la vita e l'incolumità degli operai, delle persone	addette ai lavori, nonché per evitare danni a beni	pubblici e privati, restando comunque sollevato il	Concedente da ogni responsabilità in proposito.	Il Concessionario rimane obbligato ad osservare e a	far osservare tutte le vigenti norme di carattere	generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli	effetti della prevenzione degli infortuni sul	lavoro.	In caso di inosservanza - accertata dal Concedente	od a questo segnalata dall'Ispettorato del lavoro -	degli obblighi nascenti dal Contratto Collettivo	nazionale di Lavoro, nonché dei contratti	integrativi provinciali, ivi compresi quelli	affidenti all'iscrizione alla Cassa Edile delle
--	--	--	--	--	---	---------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	---	---------	--	---	--	---	--	---

afferventi all'iscrizione alla Cassa Edile delle

integrativi provinciali, ivi compresi quelli

nazionale di lavoro, nonché dei contratti

degli obblighi nascenti dal contratto Collettivo

od a questo segnalata dall'Ispektorato del lavoro -

In caso di inosservanza - accertata dal Concedente

	lavato,
--	---------

ns	unioit	reg	auozuaid	ell	ell
----	--------	-----	----------	-----	-----

generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli

For assessment of the value of the evidence, the following factors are considered:

Il Concessionario rimane obbligato ad osservare e a

Concedente da oğnt responsabilem m proposito.	
---	--

publici e privati, restano comunque sollevati il

addeffe al lavoro, nonché per evitare danni a denti

La vita e l'incolumità degli operai, delle persone

procedimento a la cautele et necessario per garantirle

U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY
 OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
 WASHINGTON, D. C. 20315

Sara, Althea, Obblato, Ted, Concessionaires, and

	TOTAL
--	-------

positional data classes and their position

[illegible]

Edile della	Flaminia di Napoli	Comunicazione per
-------------	--------------------	-------------------

attenuated after classification of all but

DATA APPALIZZATE DA ASSOCIATI DEL TIPO DI

R. Istituto di Studi e Ricerche Economiche e Sociali


78

11

Provincia di Napoli e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali, il concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'insoddisfazione accertata e conterrà una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero della rata di saldo sui lavori ultimati, previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori e con gli istituti interessati, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.	Articolo 21 - Rispetto delle leggi sul collocamento. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare alle imprese esecutrici a qualunque titolo delle opere oggetto della presente convenzione, le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, nonché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed i contratti integrativi provinciali vigenti all'atto della esecuzione delle opere.	Articolo 22 - Controlli e vigilanza.	Il Concedente ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori.
---	---	--------------------------------------	--

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



	<p>A tal fine, le persone e gli organi delegati dal Concedente potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo del concessionario medesimo di fornire i chiarimenti e le prove richieste.</p> <p>La vigilanza effettuata dal Concedente non esclude e riduce la responsabilità del concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti, comunque causati.</p> <p>Articolo 23 - Collaudo delle opere.</p> <p>I lavori saranno soggetti a collaudo in corso d'opera e, dopo la loro ultimazione, a collaudo definitivo. Il collaudo definitivo delle opere dovrà essere completato entro sei mesi dalla trasmissione degli atti di contabilità generale, salvo il disposto dell'art. 96 del R.D. 25.05.1985 n. 350.</p> <p>Gli atti di contabilità generale dovranno essere trasmessi alla Commissione di collaudo entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il Concessionario potrà assistere alle operazioni di collaudo con i rappresentanti delle Imprese che hanno eseguito le opere.</p> <p>La nomina della Commissione di collaudo in corso</p>	
--	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



d'opera - composta da tre persone per lavori fino

all'importo di 5 miliardi e da 5 persone per lavori

di importo superiore, nonché del Collaudatore

statico - è di competenza del Concedente e per esso

dell'Assessore Regionale alle Acque ed Acquedotti

che vi provvederà con proprio decreto.

1 compensi dovuti all'Ingegnere Capo ed ai

collaudatori, determinati in base ai minimi di

tariffa professionale vigente, sono a carico del

Concessionario.

Articolo 24 - Corrispettivi della esecuzione delle

opere. Oneri di concessione.

I lavori relativi alla realizzazione delle opere

saranno compensati a "forfait", da determinarsi

applicando i prezzi unitari della Tariffa della

Regione Campania, vigente alla data di loro

affidamento.

Si dà atto che alla data della presente stipula è

vigente la tariffa della Regione Campania del 1

luglio 1990, da aggiornarsi mediante applicazione



della tabella 12, di cui al D.M. dell'11.12.1978.

I prezzi come sopra stabiliti saranno ridotti di

un'aliquota percentuale, pari a quella media

riscontrata nelle gare relative ad appalti svolti

dal Concessionario in favore di terzi, nell'ambito



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	della presente convenzione.
	Le indennità di espropriazione e di occupazione, nonché tutti gli oneri comunque sostenuti dal concessionario per il pagamento a soggetti diversi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse o imposte in dipendenza dei compiti di esecuzione di opere di miglioramento del sistema acquedottistico, ai sensi degli artt. 10 e segg. della presente convenzione, saranno integralmente a carico del concedente in base ad idonea documentazione giustificativa.
	Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nella tariffa, di cui al primo comma del presente articolo, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del regolamento 25.5.1985 n. 350 per la contabilità dei lavori dello Stato.
	Resta comunque stabilito che nei prezzi della tariffa, o in quelli determinati ai sensi del precedente comma, si intende compresa e compensata ogni spesa principale, provvisoria, od accessoria, ogni fornitura e consumi, la intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





completi in opera ed ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono, inoltre, fissi ed invariabili, fatta salva l'eventuale revisione prezzi di cui al successivo articolo 25.

Per la progettazione e per le spese comunque connesse alla esecuzione delle opere come sopra previste, sarà riconosciuto al concessionario un onere di concessione pari al 13 (tredici) per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, incrementato di oneri di esproprio, riserve e revisione dei prezzi.


Articolo 25 - Revisione prezzi.

I prezzi determinati e/o aggiornati ai sensi del precedente articolo 24 sono soggetti a revisione, secondo la normativa vigente.

Articolo 26 - Penalità per ritardi.

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente convenzione per colpa del Concessionario accertata con atto del Concedente, relativamente ad ogni singolo intervento costruttivo o parte di esso ed in ordine alla presentazione di elaborati della progettazione di massima, della progettazione esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori, si applicheranno al

Concessionario le seguenti penali, commisurate al	
costo di ciascun intervento con le successive	
varianti approvate e con l'applicazione di tutte le	
maggiorazioni previste dalla presente convenzione:	
a) elaborati di studio di fattibilità, progettazione	
di massima o progettazione esecutiva, o modifiche	
degli stessi: per ciascuno dei primi quindici giorni	
di ritardo, una somma pari a 0,001 per mille; per	
ulteriori giorni di ritardo, successivo al	
quindicesimo, una somma pari a 0,003 per mille.	
b) inizio e ultimazione dei lavori: per ciascuno dei	
primi sessanta giorni di ritardo una somma pari a 0,	
0,01 per cento; per ogni ulteriore giorno di ritardo	
successivo al sessantesimo giorno una somma pari	
al 0,03 per cento.	
L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato	
in detrazione sul primo successivo stato di	
avanzamento.	
In ogni caso, l'importo complessivo delle penali di	
cui al presente articolo non può superare lo 0,50	
per cento del costo totale dell'intervento	
determinato con i criteri di cui al primo comma del	
presente articolo.	
Qualora il Concessionario consegnasse le opere nel	
termine complessivo del programma approvato, lo	





stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.

Le condizioni per la eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

Sono comunque fatti salvi i ritardi per cause di forza maggiore, o dovuti a fatti non imputabili al Concessionario ed in particolare, tra questi, quelli dipendenti dagli Enti gestori di pubblici servizi.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative e le penali relative alla mancata erogazione della fornitura e alla mancata custodia e guardia, si applica quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale.


In applicazione della predetta norma, si considera non imputabile all'affidatario la sospensione della fornitura nelle seguenti ipotesi, elencate a titolo tassativo:

a) l'inefficienza od impedimento delle opere realizzate e non collaudate;

b) imposizioni delle commissioni di collaudo delle opere acquisite affidate in gestione con la presente convenzione!

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



	c) inadempienze dell'ENEL nell'erogazione dell'energia elettrica;
	d) mancato rilascio di autorizzazione, permessi, nulla osta non dovuto a cause imputabili al Concessionario;
	e) inquinamento delle sorgenti dovuto a fattori incontrollabili, quali fertilizzazione dei terreni, oppure presenze di colibatteri di origine fecale;
	f) ogni altra causa di forza maggiore.
	Articolo 26 bis - Gestione delle opere realizzate. Le opere realizzate dal Concessionario sulla base del presente contratto saranno ad esso affidate in gestione nel quadro e secondo le modalità di cui alla concessione di gestione, salvo che - a giudizio del concedente - non attingano a schemi idrici diversamente regolamentati.
	Articolo 27 - Decadenza del Concessionario ed esecuzione in danno.
	E' facoltà del Concedente di pronunciare la decadenza del Concessionario nelle seguenti ipotesi:
	- cessione della concessione a soggetti terzi;
	- stato di insolvenza del Concessionario;
	- grave inadempimento agli obblighi imposti dalla presente convenzione.
	La pronuncia di decadenza dovrà, in ogni caso, essere pronunciata da un giudice.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



essere preceduta dalla contestazione degli addebiti,

a mezzo lettera raccomandata A.R., con assegnazione

di un termine non inferiore a giorni 30 per

controdeduzioni.

In caso di violazione delle norme sulla esecuzione

dei lavori di cui agli articoli 12 e segg., il

Concedente provvederà direttamente alla ultimazione

dei lavori in questione nel modo che riterà più

opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali

approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle

attrezzature di cantiere ed utensili, anche se di

pertinenza di Imprese appaltatrici o di terzi.

All'atto della presa di possesso saranno compilati,

nei confronti ed in contraddittorio con gli

interessati, lo stato di consistenza dei lavori

eseguiti e gli interventi descrittivi di tutti i

materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di

cantiere di pertinenza delle ditte appaltatrici o

coleggiatrici che possono utilmente essere impiegati

nei lavori.

Nel caso che gli interessati, invitati ad


intervenire, non si presentino il Concedente

procederà con l'assistenza di due testimoni.

Articolo 28 - Revoca della concessione.

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, per

	sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico, la
	concessione, previa determinazione del valore delle
	prestazioni residue sulla base di un verbale di
	consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.
	In tale ipotesi, al Concessionario spetterà, oltre
	al rimborso delle eventuali somme già anticipate con
	l'aggiunta di un interesse annuo pari al tasso
	ufficiale di sconto, un indennizzo determinato in
	applicazione analogica della normativa in materia di
	LL. PP. - in misura pari al 10% del non eseguito.
	Articolo 29 - Clausola compromissoria.
	Qualsiasi controversia di natura tecnica
	amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in
	ordine alla interpretazione e/o esecuzione della
	presente convenzione, sarà deferita ad un collegio
	arbitrale composto di 3 membri, di cui 2 nominati
	uno da ciascuno delle parti e il terzo di accordo o,
	in difetto, dal Presidente della Corte di Appello di
	Napoli.
	L'arbitro di competenza regionale, ove possibile,
	sarà prescelto tra gli Avvocati dell'Avvocatura
	regionale.
	Il Collegio Arbitrale avrà sede in Napoli e
	giudicherà secondo diritto.
	La presente clausola compromissoria è immediatamente



operativa, non suscettibile di dichiarazione

comporta l'applicazione delle norme dettate in tema

di arbitrato dal codice di procedura civile e, per

quanto possa occorrere, viene approvata ai sensi

dell'art. 1341 c.c.

Articolo 30 - Spese contrattuali.

Le spese tutte relative alla stipula della presente

concessione saranno a totale carico del

concessionario.

Articolo 31 - Elenco allegati in copia certificata

conforme, di cui le parti, essendone a conoscenza,

mi dispensano dalla relativa lettura.

a) Capitolato speciale - B.U.R.C. n. 40 del 30

settembre 1991;

b) Disciplinare tecnico - B.U.R.C. n. 40 del 30

settembre 1991;

c) Lettere prot. n. 14608 del 26 novembre 1991 con

allegato a), prot. n. 14725 del 27 novembre 1991 e

prot. n. 16858 del 13 dicembre 1991 della

Commissione incaricata dell'affidamento in gestione

dell'A.C.O.

d) Delibera n. 7000 del 7 novembre 1991 della Giunta

Regionale della Campania.

e) Offerta Consorzio EniAcqua Campania dell'8

gennaio 1992 con annesso tecnico.

	F) Lettera 22 febbraio 1992 del Consorzio EniAcqua Campania con relative analisi dimostrative.
	g) Relazione della Commissione nominata dalla Giunta Regionale della Campania.
	h) Relazione del Dirigenti Regionali preposti ai Settori Acque, Acquedotti e Disinguamento.
	i) Verbali conclusivi delle trattative del 23 e 28 aprile e del 26 maggio 1992.
	j) Verbale Consiglio Direttivo EniAcqua Campania del 23 aprile 1992.
	k) Verbali della Commissione nominata con delibera Giunta Regionale della Campania n. 8164 del 19.12.95 per la reiterazione del procedimento di gara.
	l) Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 9119 del 22.11.1996 di riaggiudicazione della Concessione ad EniAcqua Campania.
	m) Delibera della Giunta Regionale n. 6021 del 25 settembre 1998 con allegato disciplinare di esazione definito fra le parti.
	n) Relazione degli Uffici dell'Assessorato Acque ed Acquedotti della Regione Campania.
	Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e a tutti gli altri documenti allegati alla convenzione medesima.



Il presente contratto, redatto da persona di mia
fiducia, viene letto dalle parti che, esaminando
dalla lettura degli allegati in quanto ben noti ed
accettati, dichiarandolo conforme alle loro
volontà, lo approvano e con me appreso in
sottoscrivono.
Il presente contratto consta di quarantasette fogli
singoli di carte bollate scritti da persona di mia
fiducia per facciate quarantasette e quanto si
contiene in quest'ultima.

[Signature]

[Signature]

